

GARA EUROPEA A PROCEDURA "APERTA" PER IL SERVIZIO DI APERTURA IN ORARIO SERALE, E IN ORARIO PREFESTIVO E FESTIVO DI ALCUNE STRUTTURE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO (S.B.A.) DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Codice C.I.G.: 6303429A28

CAPITOLATO - PARTE AMMINISTRATIVA

SOMMARIO

- Art. 1 PREMESSE
- Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO
- Art. 3 STIPULA DEL CONTRATTO: CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO
- Art. 5 CONTRATTO. IMPORTO ECONOMICO
- Art. 6 PAGAMENTI
- Art. 7 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 8 RAPPORTI CONTRATTUALI
- Art. 9 SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI
- Art.10 TUTELA DEI DATI PERSONALI
- Art.11 EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- Art.12 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
- Art.13 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI
- Art.14 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
- Art.15 PENALI
- Art.16 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO
- Art.17 SUBAPPALTO
- Art.18 CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- Art.19 FALLIMENTO DEL CONTRAENTE O MORTE DEL TITOLARE
- Art.20 VARIAZIONI INTRODOTTE NEL CONTRATTO
- Art.21 SPESE CONTRATTUALI
- Art.22 CONTROVERSIE
- Art.23 CODICE DI COMPORTAMENTO
- Art.24 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Art. 1 Premesse

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Università degli Studi di Padova (nel seguito, per brevità, "Ente") e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, "Contraente"), avente ad oggetto il servizio di apertura in orario serale, prefestivo e festivo, di alcune strutture del Sistema Bibliotecario di Ateneo

Art. 2 Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di apertura in orario serale, prefestivo e festivo, di alcune strutture del Sistema Bibliotecario di Ateneo, come meglio descritto nel Capitolato - Parte Tecnica

Art. 3 Stipula del contratto: Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

1. Il contratto si perfeziona solo al momento della sottoscrizione dello stesso.
2. Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:
 - Bando e allegata Documentazione di Gara, tra cui il presente Capitolato;

- Offerta e relativa documentazione del contraente, per quanto non in contrasto ed applicabili con la predetta documentazione ad eccezione delle eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dall'Ente;
- Provvedimento di aggiudicazione dell'Ente.

3. Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel Capitolato - Parte Tecnica, nel presente Capitolato e nell'Offerta presentata in sede di gara.

Art. 4 Durata del contratto

1. La durata del contratto è di tre anni accademici a partire dal 2015/16, con opzione di rinnovo per i successivi due. Il servizio di apertura delle biblioteche è richiesto nel periodo da ottobre a giugno (luglio per la biblioteca Pinali) di ogni anno accademico, e decorrerà dalla data di stipula oppure dalla "data di inizio attività" indicata in un apposito verbale di consegna predisposto e controfirmato dalle parti.

2. L'Ente si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 57, comma 5, lett. b), del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli del presente affidamento, in ulteriori tre biblioteche di prossima apertura, così come meglio descritto nel Capitolato - Parte Tecnica.

Art. 5 Contratto. Importo economico

1. L'importo di contratto, esente IVA, risulterà da quanto offerto in gara dall'aggiudicatario. L'importo dell'offerta è da intendersi come comprensivo di tutte le ore di servizio, anche quelle prestate durante le aperture domenicali o nei giorni festivi.

Si comunica che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che: non sussistono rischi da interferenze che richiedano misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Nella base d'asta non sono pertanto computati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08, l'Università degli Studi di Padova ha individuato i rischi esistenti negli ambienti in cui l'affidatario è destinato ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività dell'Ateneo, e che il relativo documento è disponibile sul sito internet dell'Ateneo all'indirizzo <http://tinyurl.com/ngv2sl5>.

L'appaltatore, prima della stipula del contratto, provvederà ad inviare presso i luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui all'art. 31 del D.Lgs. 81/08, o suo delegato per una riunione di coordinamento al termine della quale verrà sottoscritto apposito verbale.

2. L'importo contrattuale è da intendersi presunto e meramente indicativo, quale massimale di spesa per l'Ente, e rappresenta un impegno all'acquisto della sola quantità dei servizi che saranno effettivamente erogati nel corso dell'esecuzione del contratto.

3. L'Ente si riserva il diritto di modificare gli orari delle aperture delle biblioteche (in particolare in caso di manutenzioni ai locali o agli impianti, misure richieste dalla sicurezza, attivazione e dismissione di sedi) o di variarne la distribuzione tra le sedi, previa comunicazione fatta con congruo anticipo al contraente e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante per garantire il corretto svolgimento del servizio, senza alcuna pretesa di indennizzo. Nessuna variazione può essere introdotta dall'appaltatore se non è preventivamente approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Ente si riserva la facoltà di sospendere/estendere temporaneamente il servizio oggetto del presente appalto, in base a proprie esigenze funzionali, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'esecuzione di lavori di modifica o straordinaria manutenzione ai locali o agli impianti o altre motivate ragioni. L'ammontare delle variazioni, intese come sospensioni e modifiche apportate al servizio, incluso l'inserimento di nuove strutture dell'Ateneo, verrà retribuito sulla base del prezzo orario offerto in sede di gara,

4. Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente.

Art. 6 Pagamenti

1. Il pagamento, ove non emergano eccezioni sui servizi e sulle relative fatture, che verranno emesse con cadenza mensile, avverrà entro 30 giorni "d.r.f." (data ricevimento fattura) con mandato di pagamento a favore del Contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente, previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi.

2. Qualora ricorrano le condizioni di legge, ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l'Ente riterrà di adottare.

3. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all'Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo per le biblioteche - Via Anghinoni n. 3 - 35121 Padova (PD) - (C.F. 80006480281 - P. IVA 00742430283) - e riporteranno le modalità di pagamento comprensive del codice IBAN.

4. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

5. Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell'eventuale applicazione di penali.

Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.

2. Il contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

3. La predetta Legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

4. Il Contraente si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Ente sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

5. Il Contraente è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

6. Ai fini dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i. il contraente è tenuto altresì a comunicare all'Ente gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

7. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

8. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Ente e dagli altri soggetti di cui al precedente comma 1, il seguente codice identificativo di gara (CIG): 6303429A28.

9. Il Contraente, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

10. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva del contratto, Il Contraente si obbliga a trasmettere all'Ente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. restando inteso che l'Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di contratto.

Art. 8 Rapporti contrattuali

1. Salvo diverse disposizioni, l'Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini dell'Ente.

3. Il Contraente dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

4. In tal senso, il Contraente si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto del Contraente), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Ente per iscritto all'atto della firma del contratto.

5. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto provvederà, per conto del Contraente, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione per conto dell'Ente.

Art. 9 Sospensione delle prestazioni

1. Il Contraente non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.

2. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Contraente costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso l'Ente procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 10 Tutela dei dati personali

1. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11 Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

1. L'Ente si riserva, nei casi di cui all'art. 11, commi 9 e 10-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali con l'emissione di apposito atto previa comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Art.12 Deposito cauzionale definitivo

1. Il Contraente, prima della stipula del contratto, sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
2. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee.
3. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità.
4. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.
5. La cauzione va costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
6. La cauzione viene presentata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni.
7. Prima della consegna, il Contraente dovrà produrre bozza della stessa ai fini dell'accettazione da parte dell'Ente.
8. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Inoltre, deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Padova.
9. Le fideiussioni/polizze dovranno essere prestate a favore dell'Ente.
10. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
11. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
12. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
13. L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Art.13 Responsabilità per infortuni e danni

1. Il Contraente è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Sono a carico del Contraente tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nella esecuzione dell'appalto.
3. Qualora nella esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell'esecuzione compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'Ente le conseguenze dannose.

4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Contraente, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art.14 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Contraente si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questo Ente acquisirà, ex art. 16 bis della L. n. 2/2009, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la posizione contributiva e previdenziale del Contraente nei confronti dei propri dipendenti.

6. Nelle ipotesi di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente trattiene dal pagamento di quanto dovuto, l'importo corrispondente all'inadempienza e lo versa direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Ente della verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

7. In caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, si fa luogo alla risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Ente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 del presente capitolato, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Contraente o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente può pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Contraente ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Nel caso di formale contestazione delle richieste, l'Ente provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

9. L'Ente, inoltre, si riserva di chiedere al Contraente l'immediato allontanamento del personale, che non ritenga idoneo all'espletamento del lavoro, motivandone tale giudizio.

Art. 15 Penali

1. Si applicheranno penali nei seguenti casi:

- mancato rispetto degli orari di apertura e di chiusura della singola struttura;
- mancato rispetto delle procedure e degli standard di erogazione dei servizi;
- mancata reperibilità del Responsabile del servizio per conto del Contraente;
- mancata apertura della struttura per l'intero orario previsto.

2. Nei casi sopra indicati, salvo che il ritardo nell'erogazione, anche parziale, dei servizi, dipenda da forza maggiore o da fatto imputabile all'Ente, il Contraente sarà tenuto al pagamento di una penale, in misura compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% dell'ammontare netto contrattuale, IVA esclusa, per ogni caso che si sia verificato e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci%) del valore del contratto, fermo restando il caso di risoluzione di diritto quando si supera il numero di 5 (cinque) mancate aperture delle strutture ovvero non si rispetti per 10 (dieci) volte l'orario di apertura o chiusura delle strutture. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma, verranno contestati al Contraente per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

3. Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

4. Nel caso di applicazione delle penali, l'Ente provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio o in quello successivo ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

5. L'applicazione della penale non esonera il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali ulteriori danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal contraente.

Art. 16 Risoluzione per inadempimento e recesso

1. L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente.

2. In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs.n. 163/06;
- b) In casi di mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
- c) Nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per infortuni e danni, cessione del credito e divieto di cessione del contratto; sospensione delle prestazioni; tracciabilità dei flussi finanziari; deposito cauzionale definitivo; penali; subappalto; codice di comportamento;
- d) Nel caso si superi il numero di 5 (cinque) mancate aperture delle strutture ovvero non si rispetti per 10 (dieci) volte l'orario di apertura o chiusura delle strutture;
- f) Nel caso siano state irrogate sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. L.vo n. 231/01, che impediscano al Contraente di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- g) In caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del predetto decreto;
- h) Qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara.

3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Ente avrà diritto di escutere la cauzione prestata per la garanzia definitiva rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Contraente con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. L'Ente inoltre si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

5. In caso di risoluzione del contratto il Contraente si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

6. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

7. L'Ente si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi al Contraente con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Ente sarà tenuto al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Ente;
- delle spese sostenute dall'Ente;
- di un decimo dell'importo del lavoro non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

8. Dalla data di comunicazione del recesso, il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

9. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 17 Subappalto

1. E' ammesso il subappalto entro il limite del 30% (trenta percento) dell'importo complessivo contrattuale.

2. Il Concorrente che intenda subappaltare a terzi parte delle prestazioni oggetto del servizio/fornitura dovrà dichiararne l'intenzione in sede di domanda di partecipazione alla gara, indicando le prestazioni che intende subappaltare e la relativa percentuale, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006.

3. In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell'Ente, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

4. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Ente con specifico provvedimento previo:

a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate;

b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto;

c) verifica dell'assunzione, da parte del subappaltatore, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto.

5. In caso di mancata presentazione della documentazione richiamata nel termine previsto, l'Ente non autorizzerà il subappalto.

Art. 18 Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

1. In riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicherà quanto espressamente disposto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006.

2. E' vietata, da parte del Contraente, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs n. 163/2006.

3. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 19 Fallimento del contraente o morte del titolare

1. Il fallimento del Contraente comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

2. Qualora il Contraente sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

3. Qualora il Contraente sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della prestazione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

4. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento del Contraente, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 20 Variazioni introdotte nel contratto

1. L'Ente potrà richiedere al Contraente variazioni, in aumento o in diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto, sino a concorrenza di 1/5 (un quinto) del corrispettivo complessivo previsto dal contratto, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste ed imprevedibili, accertate dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ovvero, per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del Contraente, che possano determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura ed alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi in corso di esecuzione del contratto.

1.1. In caso di aumento delle prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto, senza diritto ad alcuna indennità.

1.2. In caso di diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, il Contraente non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

2. L'Ente, in aggiunta a quanto previsto nei precedenti commi, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5% (cinque%) del corrispettivo complessivo del presente contratto.

2.1 In caso di aumento delle prestazioni, fino alla concorrenza del 5% (cinque%) in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto, senza diritto ad alcuna indennità.

2.2 In caso di diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza del 5% (cinque%) in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, il Contraente non avrà diritto ad alcun compenso o indennità, oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

3. In ogni caso, con la sottoscrizione del presente contratto, il Contraente espressamente accetta di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del Contraente maggiori oneri.

4. Il Contraente, comunque, non potrà introdurre nessuna variazione o modifica delle prestazioni, oggetto del contratto, se non è stata approvata dall'Ente, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, de parte del Contraente, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 21 Spese contrattuali

1. Sono a carico del Contraente tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto.

Art. 22 Controversie

1. E' esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

2. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio, questa non darà mai diritto al contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione del servizio stesso.

3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.

4. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

Art. 23 Codice di comportamento

1. Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in G.U. Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

Art. 24 Rinvio a norme di diritto vigenti

1. Salvo quanto disposto in contratto, si richiamano anche le seguenti norme di osservanza, a cui si rinvia:

- D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
- Normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- R.D. n. 2440/1923 "Disposizioni in materia di Patrimonio e Contabilità dello Stato";
- R.D. n. 827/1924 "Regolamento per la Contabilità dello Stato";
- Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- Codice Civile;
- Normativa antimafia e L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
- Normativa in materia di Imposte, Tasse e Contributi;
- Normativa sulla Privacy;
- Normativa in materia di Retribuzioni, Previdenza e Assicurazioni, Sicurezza dei dipendenti e dei collaboratori.